

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

N. 5 DEL 30/06/2026

OGGETTO: FONDI CONTRATTUALI COMPARTO SANITÀ DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST. PRIMA COSTITUZIONE ANNO 2026

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 30 (trenta) del mese di giugno alle ore 14:00 in modalità web conference, a seguito di apposita convocazione, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute così composta:

		presente	assente
Yuna Kashi Zadeh	Presidente	X	
Rossella Scarpelli	Membro	X	
Massimiliano Kalmeta	Vice Presidente	X	

E' altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.

Il Presidente dà atto della validità della seduta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, e sottopone all'approvazione il presente atto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

1. in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;

PRESO ATTO del recesso di Fiesole di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2017, n. 28, e nelle more dell'approvazione della modifica all'atto costitutivo e allo Statuto;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario nazionale"*), e ss.mm.ii., che al Capo III bis (*"Società della salute"*) disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

RICORDATO che:

- la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest (di seguito *"Società della Salute"*), ai sensi della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., è costituita dai Comuni della Zona Sociosanitaria Fiorentina Nord Ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia) e dall'Azienda USL Toscana Centro (di seguito *"ASL"*) in forma di Consorzio pubblico ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), e ss.mm.ii., e dell'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

- la medesima Società della Salute, ai sensi dell'Atto Costitutivo e del relativo Statuto, di cui ad atto stipulato a ministero del Segretario Generale del Comune di Calenzano (Rep. n. 5087 del 22/06/2009), ha assunto le funzioni di cui all'art. 71-bis, comma 3, della suddetta legge regionale;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le Società della Salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e parte nel decreto legislativo n. 267/2000 ("*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"), e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

RICHIAMATO l'art. 71 sexies decies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in base al quale "*il personale della società della salute è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati ed espletamento delle procedure. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale*";

CONSIDERATO che:

- la Società della Salute ha operato, fino all'anno 2025 compreso, mediante l'assegnazione funzionale da parte degli enti locali soci e dell'ASL dei dipendenti adibiti alle attività e alle materie di gestione diretta ai sensi degli artt. 71 bis e ss. della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., e del PISSR 2018-2022;
- in questa situazione, mentre per il personale assegnato funzionalmente dall'ASL e per quello assunto autonomamente dal Consorzio ha trovato applicazione il CCNL del comparto Sanità, al personale dei Comuni è stato applicato il CCNL del comparto Funzioni Locali;
- con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 7/2024 si è proceduto alla costituzione dei fondi decentrati per il personale non dirigente della Società della Salute per gli anni 2023 e 2024 e con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2025 sono stati costituiti i fondi decentrati per il medesimo personale per l'anno 2025;
- con effetto dal 1° gennaio 2026, con la deliberazione n. 12/2025 la Giunta Esecutiva ha provveduto all'acquisizione nell'organico del Consorzio del personale dei Comuni soci già in assegnazione funzionale presso il Consorzio;
- con provvedimento n. 147/2025 questa Direzione ha quindi proceduto, nel prendere atto del suddetto trasferimento, al reinquadramento del personale medesimo nell'organico consortile;
- l'organico della Società della Salute dal 01/01/2026 è quindi costituito dal personale assunto direttamente dalla stessa e da quello trasferito dai Comuni aderenti al Consorzio;

PRECISATO che la posizione di Direttore, di qualifica dirigenziale e autonomamente disciplinata dalle norme di legge in vigore, non afferisce al fondo decentrato da costituire per il personale del comparto non dirigenziale, così come non afferisce al fondo del personale del comparto il personale dipendente in servizio presso la Società della Salute con qualifica dirigenziale, cui si applica la disciplina del CCNL della dirigenza;

CONSIDERATO che:

- la Società della Salute costituisce parte integrante del sistema sociosanitario mediante il relativo pieno coinvolgimento istituzionale nelle funzioni programmatiche, organizzative e gestionali delle attività;
- il coordinamento direzionale viene espresso mediante la coincidenza della direzione aziendale con quella di zona e l'inquadramento del personale confluisce conseguentemente nel comparto della Sanità;
- l'ambito di gestione del personale della Società della Salute è quindi compiutamente rappresentato dal sistema normativo proprio di detto comparto;

RILEVATO ancora che:

- le Società della Salute sono enti consortili di nuova istituzione, con propria e peculiare disciplina organizzativa e gestionale;
- risulta, quindi, necessario provvedere alla costituzione del fondo decentrato in assenza di dati storici di spesa del personale e dei monti salariali che hanno sempre costituito - in serie storica - la base di computo dei valori costitutivi del fondo medesimo;
- soccorre, in proposito, l'attività di orientamento applicativo offerta dall'ARAN su analoghi casi di enti di nuova istituzione, come di seguito rilevabile: orientamento RAL061 ARAN osserva che, quando, come nel presente caso, la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto non ha individuato una

regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione, il problema deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata. Ritiene l'ARAN, in particolare, che un criterio possa essere individuato nella regola per la quale, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo possano essere incrementate in "misura congrua", ritenendo che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato "equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica; infatti il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale. Si tratta, allora, di dare un contenuto concreto al concetto di "congruo" per stabilire l'ammontare delle risorse del fondo. Per questa finalità siamo del parere che possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, e di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore, rapportato al numero dei dipendenti dell'ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare il primo importo del fondo".

orientamento EPNE215 In tale orientamento l'ARAN conferma i medesimi principi, affermando che, sempre in assenza di *"disposizioni specifiche espressamente finalizzate alla disciplina della costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente negli enti di nuova istituzione"*, ritiene si debba utilizzare la medesima regola propria del caso dello *"stabile incremento delle dotazioni organiche"*, ritenendo che *"il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale ed in relazione a questo quantificare le risorse per la contrattazione integrativa"*, specificando che, *"ai fini della quantificazione delle risorse, si ritiene che l'ente possa procedere ad un confronto di un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale, ricavando, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Tale valore medio sarà, poi, moltiplicato per il numero dei dipendenti che effettivamente avranno coperto i posti vacanti della dotazione organica In tal modo si avrà il primo ammontare delle risorse dell'ente che potrà essere, poi, successivamente da questo rivalutato Nel prosieguo, l'ente, man mano che sono coperti i posti ancora vacanti, potrà integrare le risorse stabili, dal momento dell'effettiva assunzione del nuovo personale, applicando il medesimo sistema sopra descritto; nel caso in cui, dopo la effettiva istituzione del nuovo ente, a questo sia stato trasferito, in virtù di specifiche disposizioni di legge, personale in servizio presso altre amministrazioni, con assegnazione anche delle relative risorse economiche per il trattamento accessorio, anche queste confluiscono in quelle generali del nuovo ente, non potendo essere considerate vincolate esclusivamente al pagamento del trattamento accessorio dello stesso. Infatti, il suddetto personale ormai dipende a tutti gli effetti dal nuovo ente e, conseguentemente, sarà remunerato secondo le condizioni stabilite dalla contrattazione integrativa di quest'ultimo per la generalità dei lavoratori da esso dipendenti"*;

ATTESO che:

- il pieno inserimento della Società della Salute nel sistema regionale sociosanitario e socioassistenziale integrato comporta la stretta identità di ambito con le linee di servizio integrato proprie della ASL, nel cui corpo sono da garantire costantemente le attività interfunzionali svolte dal personale, con facoltà di frequente mobilità dello stesso tra ASL e Società della Salute secondo le plurime esigenze di erogazione dei servizi che caratterizzano detto sistema;
- l'applicazione del medesimo CCNL del comparto Sanità è infatti posta a diretto sostegno di dette fondamentali necessità operative e erogative;
- per la Società della Salute costituisce pertanto riferimento irrinunciabile la struttura economico-giuridica dei trattamenti di gestione del personale proprio dell'ASL e in particolare le indicazioni offerte dall'ARAN trovano, nel caso di specie, naturale applicazione in ordine alla piena equivalenza dell'ambito operativo di cui sopra, del quale la Società della Salute costituisce parte integrante, dovendosi così ricavare in questa fase di prima costituzione del fondo decentrato un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento presso la ASL di riferimento istituzionale e organizzativo-gestionale;

RILEVATO che ai sensi del vigente CCNL Comparto Sanità 2022-2024 trovano necessaria costituzione:

- il Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 63, già art. 102 CCNL 2019-2021);
- il Fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 64, già art. 103 CCNL 2019-2021);

PRESO ATTO che:

- con nota del 20/04/2026 il competente ufficio dell'ASL ha comunicato la media pro-capite dei due fondi

- contrattuali, aggiornata alle integrazioni derivanti dal CCNL 2022-2024;
- con riferimento al fondo art. 63, la quota media pro-capite è stata calcolata come somma della media pro-capite sul totale dei dipendenti del comparto con un risultato di € 4.395,34;
- con riferimento al fondo art. 64, la quota media pro capite è stata calcolata non prendendo in considerazione le indennità specifiche per il personale sanitario, non presente presso la Società della Salute, con un risultato di € 1.831,85;

CONSIDERATO, pertanto, a motivo di quanto sopra descritto, che:

- il fondo decentrato del comparto della Società della Salute, per il 2026, debba trovare la sua costituzione mediante computo operato per la dotazione organica effettivamente in servizio, come da allegato al presente provvedimento;
- l'alimentazione del fondo è quindi parametrata al numero dei dipendenti del comparto dipendenti della Società della Salute e all'effettiva durata del rapporto di lavoro nel corso del 2026;
- tale alimentazione avviene mediante moltiplicazione delle medie di cui sopra per il numero dei dipendenti in servizio in dette annualità, in proporzione ai periodi di effettiva presenza dalle date di assunzione (intero anno o quota proporzionata) e alle percentuali orarie dei correnti rapporti part-time;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che in questa sede dispositiva si intendono integralmente richiamate e trasfuse:

- di procedere alla costituzione dei fondi decentrati per il personale non dirigente nelle consistenze di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di precisare che in corso di esercizio si provvederà agli eventuali interventi di rideterminazione del fondo di cui sopra, ove necessari in relazione all'andamento assunzionale e alle effettive dinamiche di durata dei rapporti di lavoro.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Yuna Kashi Zadeh

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Gabriella Messina